

Fondo di garanzia per le PMI: aggiornate le disposizioni

Entrano in vigore, oggi 14 ottobre, le modifiche alle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Con la pubblicazione in Gazzetta del **decreto ministeriale 3 ottobre 2022** del MiSE entrano in vigore oggi 14 ottobre le [nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni operative](#) di carattere generale del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)**. In data odierna, il gestore del Fondo Mediocredito Centrale, ha emanato la [Circolare n. 8/2022](#) illustrando le principali novità apportate.

La **finalità** delle nuove disposizioni operative è quella di:

- conferire una maggiore completezza e chiarezza alla disciplina di funzionamento del Fondo;
- garantire una maggiore efficacia delle procedure di recupero dei crediti pubblici derivanti dalla liquidazione delle perdite a carico del Fondo, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione.

Nella parte relativa alla “Procedura per la concessione della garanzia” si **dispone** che:

- i soggetti richiedenti possono inviare al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione alla garanzia esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG;
- relativamente ai dati necessari ai fini del modello di valutazione, i soggetti richiedenti possono, attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG, acquisire i dati automaticamente da banche dati pubbliche e/o private ovvero dal Portale per le imprese;
- alle richieste di garanzia presentate per operazioni [Nuova Sabatini](#), operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative è riconosciuta una priorità nell’istruttoria e nella delibera;
- nel caso di operazioni finanziarie non ancora deliberate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l’operazione finanziaria deve essere deliberata entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di gestione;
- gli istituti finanziatori, in caso di insolvenza del cliente, devono iniziare le procedure di revoca e tentare il recupero, dandone dimostrazione al fondo di garanzia.

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) è lo strumento che favorisce l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.

A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia, per richiedere che l’operazione di erogazione del credito verso una PMI sia assistita dalla garanzia del Fondo, esistono **diverse modalità di intervento**:

- a) **garanzia diretta**, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
- b) **riassicurazione e controgaranzia**, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti

L'intervento del Fondo, nelle Regioni **Abruzzo, Marche e Toscana**, è limitato alle sole **riassicurazione e controgaranzia**.

Il **Fondo Centrale di Garanzia non interviene nel rapporto tra Banca/Impresa** e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l'eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le Banche e le Imprese. **Invece, ma solo nel caso** in cui l'impresa si avvalga dell'intermediazione di un Soggetto Garante, un Confidi, tali parametri sono previamente determinati dalle convenzioni in essere tra le Banche ed il Confidi.

Si comunica che sono disponibili due **nuove funzionalità on line** per i soggetti beneficiari finali (imprese e professionisti). In particolare:

- **[sul Portale rating per le imprese](#)** (cliccando nel menu principale la voce “Allegato 4”) al fine di supportare il soggetto beneficiario finale nella compilazione dell'**allegato 4**, è stata implementata sezione per **la compilazione on line** del predetto allegato. Utilizzando la nuova funzionalità, il soggetto beneficiario finale potrà compilare e successivamente stampare l'allegato 4 da firmare e consegnare al Soggetto Richiedente. Tale modalità di compilazione online è alternativa alla compilazione cartacea che resta comunque valida;
- **[sul Portale FdG](#)** (cliccando nel menu principale la voce “FDG” e poi “Gestione Plafond”) i soggetti beneficiari finali possono **consultare il plafond complessivo** utilizzato e **le informazioni di dettaglio su ogni operazione garantita** dal Fondo di seguito indicate:
 - data delibera Consiglio;
 - importo finanziamento originario;
 - importo massimo garantito originario;
 - importo garantito calcolato sul debito residuo, relativamente alle domande presentate a partire dal 14 giugno 2017 per le quali siano state comunicate al Gestore le informazioni necessarie per la generazione del piano di ammortamento reale e a quelle presentate prima del 14 giugno 2017 per le quali è stato comunicato il debito residuo. Negli altri casi, l'importo coincide con l'importo massimo garantito originario;
 - durata dell'operazione espressa in mesi.

È stato inoltre predisposto un **manuale per la gestione delle Credenziali di accesso al Portale del Fondo per i soggetti beneficiari finali**, consultabile sul sito Internet del Fondo nella sezione **[“Normativa e modulistica” – “Guide e manuali”](#)**.

I contenuti essenziali, delle nuove disposizioni sul **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)**, sono di seguito sintetizzati:

Possono accedere al fondo:

Soggetti beneficiari

- 1) le PMI, comprese quelle artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese:

- valutate "economicamente e finanziariamente sane", sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi, tranne che per le start up che possono essere valutate sulla base di bilanci previsionali;
 - iscritte al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - che non siano state oggetto di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relative ad altre operazioni già garantite dal Fondo;
 - situate sul territorio nazionale.
- 2) consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste, che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
 - 3) professionisti e studi professionali che devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013
 - 5) imprese femminili
 - 4) start-up innovative e Incubatori

Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una **qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni** (classificazione ATECO 2007):

Attività escluse

a) A – Agricoltura, silvicoltura e pesca **(possono accedere soltanto alle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato)**

Deroghe

Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono le seguenti attività, solo se, sulla base del fatturato registrato nell'ultimo esercizio, le stesse sono esercitate a titolo prevalente:

- a) 01.60.00 (Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta);
- b) 01.70.00 (Caccia, cattura di animali e servizi connessi);
- c) 02.00.00 (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali)

Tali soggetti sono ammissibili se la richiesta di **riassicurazione e/o controgaranzia** è presentata da un Confidi operante nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

b) K – Attività finanziarie e assicurative nessuna

c) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria nessuna

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze nessuna

e) U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali nessuna

Soggetti che non possono accedere alla garanzia diretta

L'intervento del Fondo, nelle Regioni **Abruzzo, Marche e Toscana**, è limitato alle sole **riassicurazione e controgaranzia**.

Sono ammissibili all'intervento del Fondo le imprese che:

Requisiti di ammissibilità soggetti beneficiari

- a) non siano classificate come “**Unrated**” (ad esempio, in quanto non compilato uno dei moduli previsti);
- b) non presentino a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi riconducibili alla famiglia del **fallimento** o similari;
- c) non siano **caratterizzati da un livello di rischio**, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dalla normativa;
- d) non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, **esposizioni classificate come sofferenze**;
- e) non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, **esposizioni** nei confronti del soggetto richiedente o, nel caso della Controgaranzia, del soggetto finanziatore **classificate come inadempienze probabili**;
- f) non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, **esposizioni** nei confronti del soggetto richiedente o, nel caso della Controgaranzia, del soggetto finanziatore **classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

Sono ammissibili le operazioni finanziarie sia a **breve sia a medio-lungo termine**, tanto per liquidità che per investimenti:

Operazioni finanziarie ammissibili

- investimenti materiali ed immateriali (titolo di spesa);
- consolidamento di passività a breve (altra banca);
- liquidità aziendale per : acquisto scorte/pagamento fornitori/spese per il personale;

- rinegoziazione dei debiti a m/l termine: (il finanziamento deve riguardare l'attività dell'impresa - nuova erogazione - vantaggio per l'impresa in termini di riduzione del tasso o della rata).

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie:

**Requisiti
ammissibilità
operazioni
finanziarie**

di

- a) **devono** essere direttamente finalizzate all'attività d'impresa;
- b) **non devono** essere finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo;
- c) **devono** avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa. Le operazioni "a revoca" sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o da altra documentazione relativa all'operazione finanziaria. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore;
- d) **non devono** essere a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- e) **non devono** essere deliberate dal soggetto finanziatore da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
- f) nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla garanzia diretta, **non devono** essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia;
- g) nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, **non devono** essere assistite dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;

**Importo
massimo
garantito**

Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un **importo massimo garantito pari a 2,5 milioni ovvero a 1,5 milioni di euro** in base alle differenti casistiche, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito (non esiste un limite massimo di operazioni effettuabili). Queste cifre si riferiscono all'esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.

La **garanzia diretta** è concessa secondo le **misure massime di copertura, variabili in funzione:**

**Misure
massime
copertura
della garanzia
diretta**

di

- della **fascia di valutazione** ai sensi del modello di valutazione
- della **tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita**
- della **tipologia di soggetto beneficiario finale**

Tipologia e operazione finanziaria garantita **Fascia di valutazione e Misure massime di copertura della garanzia diretta**

	1	2	3	4	5
Finanziamenti fino a 36 mesi	30%*	40%	50%	60%	non ammissibile
Finanziamenti oltre 36 mesi	50%	60%	70%	80%	non ammissibile
Finanziamenti a medio-lungo termine e operazioni di sottoscrizione di mini bond	30%	30%	30%	30%	non ammissibile
Finanziamento del rischio	50%	50%	50%	50%	non ammissibile
Operazioni finanziarie a fronte di investimenti	80%	80%	80%	80%	non ammissibile
Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative	80%	80%	80%	80%	80%

(*) Nel caso di operazioni finanziarie a favore di soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, non sono ammissibili i finanziamenti a breve termine, a meno che la garanzia su tali finanziamenti sia interamente a carico dei contributi apportati al Fondo ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.

La **riassicurazione e controgaranzia** è concessa secondo le **misure massime di copertura, variabili in funzione:**

- della **fascia di valutazione** ai sensi del modello di valutazione
- della **tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita**
- della tipologia di **soggetto beneficiario finale**

	Fascia di valutazione e Misure massime di copertura della garanzia diretta				
	1	2	3	4	5
Finanziamenti fino a 36 mesi	30%*	40%	50%	60%	non ammissibile
Finanziamenti oltre 36 mesi	50%	60%	64%	80%	non ammissibile
Finanziamenti a medio-lungo termine e operazioni di sottoscrizione di mini bond	30%	30%	30%	30%	non ammissibile
Finanziamento del rischio	50%	50%	50%	50%	non ammissibile
Operazioni finanziarie a fronte di investimenti	64%	64%	64%	64%	non ammissibile
Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative	64%	64%	64%	64%	64%

(*) Nel caso di operazioni finanziarie a favore di soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, non sono ammissibili i finanziamenti a breve termine, a meno che la garanzia su tali finanziamenti sia interamente a carico dei contributi apportati al Fondo ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.

Le misure riportate nella precedente tabella tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante e rappresentano, conseguentemente, il **valore massimo** che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante

sull'operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo. Resta fermo che:

- a) la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita;
- b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

La **controgaranzia** può essere concessa:

- a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;
- b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire **ulteriori garanzie**:

- a) di tipo personale;
- b) di tipo reale (non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari), assicurativo ovvero bancario **esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia**. Ai fini del rispetto di tale condizione si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, **non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia**:

	Garanzie	Percentuale valore cauzionale
Altre garanzie sulle operazioni finanziarie	Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	<ul style="list-style-type: none">• 50% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia
	Ipoteca su altri immobili	<ul style="list-style-type: none">• 60% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia
	Ipoteca su terreni edificabili	<ul style="list-style-type: none">• 60% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia
	Altre garanzie reali su impianti, macchinari e attrezzature	<ul style="list-style-type: none">• 10% del valore di mercato
	Fidejussioni bancarie	<ul style="list-style-type: none">• 100% dell'importo
	Fidejussioni assicurative	<ul style="list-style-type: none">• 80% dell'importo

Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione

dell'aliquota riportata nella tabella viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame.

Sezioni speciali e Riserve L'operatività delle [sezioni speciali e riserve](#) è condizionata alla presenza di disponibilità finanziarie a valere sulle stesse. In caso di interruzione dell'operatività, nel rispetto del principio di sana, prudente ed efficiente gestione delle risorse del Fondo, è possibile ripristinare la predetta operatività in presenza di disponibilità finanziarie rinvenienti da nuovi versamenti ovvero dallo svincolo di precedenti impegni, in ragione di una valutazione della rischiosità delle operazioni in essere e della stima delle sofferenze che da esse potranno derivare.

Modalità di accesso Per accedere al Fondo, l'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.

La valutazione del merito di credito delle imprese (non startup) viene effettuata **attraverso l'attribuzione di una probabilità di inadempimento**, nonché attraverso il collocamento in una delle **classi di valutazione** che compongono la scala di valutazione. Il modello di valutazione presenta una **struttura modulare composta da due aree informative e da un blocco informativo**:

- a) **modulo economico - finanziario**: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
- b) **modulo andamentale**: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema;
- c) **blocco informativo**: valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci.

Modello di valutazione

Sul sito istituzionale del Fondo è **pubblicato e aggiornato tramite apposita circolare operativa** del Gestore del Fondo il documento denominato "[Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo](#)" che descrive tutti i passaggi necessari per il calcolo della classe di valutazione, della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali.

Attraverso il [Portale Rating](#) per le imprese è possibile effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del nuovo modello di valutazione del Fondo basato sulla probabilità di inadempimento oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un'impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo.

La **valutazione finale del merito di credito** del soggetto beneficiario finale è **il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.**

Fasce di valutazione

Prima fascia: **Sicurezza**

- raggruppa le imprese con una probabilità di inadempimento fino allo **0.12%**, ovvero con un **rischio di credito estremamente ridotto.**

Seconda fascia: **Solvibilità**

- raggruppa le imprese con una probabilità di inadempimento fino all'**1.02%** e riguarda le aziende con un **rischio di credito contenuto.**

Terza fascia: **Vulnerabilità**

- raggruppa le imprese con una probabilità di inadempimento fino al **3.62%** e riguarda le aziende con un **rischio di credito accettabile.**

Quarta fascia: **Pericolosità**

- raggruppa le imprese con **elementi di fragilità** ed una probabilità di inadempimento fino al **9,43%**.

Quinta fascia: **Rischiosità**

- raggruppa le imprese con una probabilità di inadempimento **superiore al 9.43%** e con un **rischio di credito estremamente elevato.**

Aggiornamenti normativi

Con [Circolare n. 13 del 18 dicembre 2019](#) il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia PMI

ha aggiornato le modalità operative per concedere la garanzia del Fondo sui portafogli dei finanziamenti erogati alle PMI (quell'insieme cioè di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni come la forma tecnica utilizzata, la finalità per cui è concesso il finanziamento, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.).

L'aggiornamento si è reso necessario alla luce del **decreto interministeriale del 21 giugno 2019** che aggiornava alcuni meccanismi del Fondo.

Le **principali novità introdotte** dalla [Circolare n. 13 del 18 dicembre 2019](#) riguardano:

Aggiornamenti normativi

- la **garanzia diretta** che adesso può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Questo però solo nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti, definendo lo spessore massimo della tranche junior. La novità **si applica anche** nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali (istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012). In questo caso, inoltre, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale anche della tranche mezzanine.
 - Sempre in materia di "**garanzia diretta**", poi, i soggetti che la richiedono e che dispongono della strumentazione per determinare autonomamente il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, possono richiedere in sede di domanda - fermi restando i limiti massimi di copertura previsti dal Decreto - un supplemento di garanzia del Fondo (fino al 5% della pertinente misura di copertura riconosciuta) per assorbire l'eventuale differenza positiva (registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti) tra:

- l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia
- e l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al Decreto.

Le **altre novità**, invece, si focalizzano su una serie di questioni diverse. In particolare:

- Nel caso di portafogli di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Riserva PON IC, non sono ammissibili le imprese Mid-cap;
- Anche in caso di portafogli di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Riserva PON IC, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale della tranche mezzanine, qualora però tale garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti;
- Possono essere inclusi nel portafoglio anche finanziamenti in favore di start up, start up innovative e incubatori certificati per i quali non è prevista l'applicazione del modello di valutazione;
- Come previsto dal c.d. Decreto di Riforma (DM 6 marzo 2017), il merito di credito dei soggetti beneficiari finali è determinato attraverso il modello di valutazione e, quindi, sono non ammissibili quelli rientranti nella Fascia 5 di valutazione.

Con [decreto del 12 febbraio 2019](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le **condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'articolazione delle misure di garanzia**. Le [nuove disposizioni](#) si applicano a decorrere dal 15 marzo 2019.

Le [nuove disposizioni](#) sono finalizzate alla riduzione e alla semplificazione degli oneri informativi in capo ai soggetti richiedenti e al riordino della disciplina in materia di condizioni e cause di inefficacia della garanzia del Fondo. La valutazione del merito creditizio delle imprese è effettuata attraverso l'attribuzione di una probabilità di inadempimento e il collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione. Il nuovo modello di valutazione presenta una struttura modulare composta da due aree di analisi e da un blocco informativo. Le aziende interessate ad accedere alla garanzia del Fondo PMI possono utilizzare il nuovo "[Portale Rating per le imprese](#)" che consente di valutare il merito di credito, effettuando delle simulazioni.

Gli articoli 17 e 18 del [Decreto Crescita](#) intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia PMI prevedendo:

- l'istituzione di una **sezione speciale** destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di **singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti**, di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. È demandato ad un decreto ministeriale il compito di disciplinare le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale;
- l'aumento da 2,5 a 3,5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per ogni singola impresa, in caso di garanzie concesse nell'ambito di **portafogli di finanziamenti**;
- l'aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle **operazioni finanziarie di emissione di minibond**. Viene inoltre abrogata la disposizione (comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014) secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
- la **soppressione** della disposizione, contenuta nel secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 112/1998, che permette al Fondo di garanzia per le PMI di limitare il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali di garanzia fidi e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nelle regioni in cui gli stessi strumenti siano operativi (limitazioni già vigenti opereranno fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata);
- l'**ampliamento** del raggio di azione del Fondo con la concessione di garanzie pubbliche a favore di finanziatori tramite **piattaforme di social lending** (strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori - inclusi, secondo la precisazione introdotta nel corso dell'iter di conversione, investitori istituzionali - tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto) o di crowdfunding (strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori).

Fonte: Circolare MCC Legge 30 dicembre 2020, n. 178, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46, Circolare 19 marzo 2020, n. 8, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Legge 28 giugno 2019, n. 58, G.U.R.I. 29 giugno 2019, n. 151 s. 26, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, G.U.R.I. 30 aprile 2019, n. 100, Decreto 12 febbraio 2019, Circolare 10 luglio 2018, n. 10, Decreto 21 dicembre 2017, Decreto 6 marzo 2017, Decreto Interministeriale 31 maggio 1999, n. 248